



PROCESSO VERBALE ADUNANZA VIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

25 luglio 2023

Presidenza: Jacopo SUPPO

Il giorno 25 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 15,00 in Torino, Aula Consiliare - Piazza Castello, 205 - Torino, sotto la Presidenza del Vicesindaco Consigliere Delegato Metropolitan Jacopo SUPPO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 19 luglio 2023 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Vicesindaco Consigliere Delegato Metropolitan Jacopo SUPPO e i Consiglieri: Alessandro SICCHIERO - Andrea TRAGAIOLI - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Enrico DELMIRANI - Fabio GIULIVI - Gianfranco GUERRINI - Luca SALVAI - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Silvano COSTANTINO - Sonia CAMBURSANO - Valentina CERA

Sono assenti il Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e i Consiglieri: Nadia CONTICELLI - Rossana SCHILLACI

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 2 "Torino Ovest", Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 10 "Chivassese"

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194
COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA.

ATTO N. DEL_CONS 34

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Richiamati in termini finanziari

- la propria deliberazione n. 6/2023 del 14 febbraio 2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione - DUP 2023/2025;
- la propria deliberazione n. 7/2023 del 14 febbraio 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 e suoi allegati;

Constatato che:

- fra i diversi debiti fuori bilancio riconoscibili in Consiglio rientra la casistica delle sentenze esecutive (art. 194 del TUEL - Dlgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.);
- il Ministero dell'Interno F.L. n. 21/1993, definisce il debito fuori bilancio come “un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull’ente (...) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali di cui all’art. 191, commi 1-3 nonché gli artt. 193 e 194 del D.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL)”. In particolare, essi consistono in una obbligazione verso terzi, maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l’assunzione dell’impegno di spesa violando in tal modo la regolarità delle procedure di formazione degli atti contabili;
- secondo la giurisprudenza del Giudice contabile, devono considerarsi tali: gli obblighi di pagamento assunti dall’ente in violazione di norme giuridiche e contabili inerenti alla gestione dell’ente stesso; gli obblighi di pagamento, anche se sorti regolarmente, ma che espongono l’Ente all’azione vittoriosa del soggetto creditore; gli obblighi di pagamento, derivanti da puri fatti (indipendentemente dall’esistenza di un contratto); gli obblighi di pagamento derivanti da pronunce giudiziarie di condanna, anche sommarie o non definitive in quanto non passate in giudicato. L’art. 33 della legge 353/1990 di modifica dell’art. 282 del codice di procedura civile stabilisce che le sentenze di 1° grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti comportando in tal modo l’obbligo da parte degli enti pubblici di dover riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio scaturenti dall’emanazione di sentenze di primo grado. Il debito fuori bilancio deve avere i seguenti requisiti strutturali, e quindi deve essere: certo, (ossia presuppone l’esistenza di una obbligazione certa), liquido, (deve essere definito nel suo esatto ammontare), esigibile (il pagamento non è soggetto a termine o condizione).

Rilevato che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all’azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all’art.2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall’art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all’arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell’ente;
- i principi generali dell’ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di

adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005).

Constatato che,

in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive:

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza l'Ente si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
- l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive.

*Tutto ciò premesso,*

In relazione al ricorso R.G.L. n. 6509/2022 promosso da una ex dipendente della Città metropolitana di cat. "C" con il quale è stato impugnato avanti il Tribunale del Lavoro di Torino il licenziamento per giusta causa irrogato dall'Ente in data 29.3.2022 all'esito del procedimento disciplinare avviato a suo carico per ritenuto utilizzo improprio dei permessi di cui alla L. 104/1992 ed all'art. 42 D. lgs. 151/2001 nel periodo dal 3.4.2017 al 30.11.2021, il Tribunale di Torino – Sez. Lavoro, in data 18.4.2023 ha dato lettura del dispositivo della sentenza 828/2023 con il quale ha annullato il licenziamento a carico della ricorrente, condannando l'Amministrazione alla reintegrazione della medesima nel posto di lavoro, al pagamento di un'indennità risarcitoria dalla data del licenziamento all'effettivo reintegro nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo (il tutto per complessivi euro 37.725,59 come calcolato dalla Direzione Risorse Umane), oltre alla rifusione delle spese legali per euro 13.993,11, oneri di legge compresi; in data 16.6.2023 è stata depositata dal Giudice la relativa motivazione;

Dato atto che la sentenza è immediatamente esecutiva e pertanto costituisce un debito fuori bilancio per l'ente ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs 267/2000;

Viste e richiamate le relazioni istruttorie costituenti il prescritto parere di regolarità tecnica reso da

ciascun Dirigente competente *ratione materiae*, concernenti la questione sottesa nonché la relativa spesa derivante dalla sentenza, di cui agli allegati lettere A) e B) depositate in atti:

- relazione prot. n. 89799 del 29.6.2023 della dirigente della Direzione Risorse Umane (all. A)
- relazione prot. n. 91721 del 04/07/2023 del dirigente Unità Specializzata Avvocatura (all. B);

Dato atto:

- che il predetto riconoscimento viene effettuato fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare la sentenza di cui sopra e che con decreto del Sindaco metropolitano n. 211 del 30.6.2023 è stata autorizzata la proposizione di appello alla Corte d'Appello di Torino avverso la pronuncia in questione;
- che il riconoscimento del debito non costituisce acquiescenza alla predetta pronuncia giudiziale e che è fatta salva ogni valutazione in ordine alla ricorrenza di eventuali responsabilità amministrativo contabili, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 165/2001 e dell'art. 1 della Legge n. 20/1994;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 24.5.2023, di approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 (allegato Relazione sulla gestione – avanzo accantonato A3 - punto 70) con la quale è stato approvato l'accantonamento a Fondo rischi contenzioso delle somme occorrenti a far fronte all'esito del giudizio di primo grado in discorso, nonché la richiesta di variazione di bilancio da approvarsi nella seduta odierna conseguente al prelevamento di parte dell'accantonamento in questione per l'importo di complessivi € 51.718,70, occorrenti per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del Lavoro di Torino n. 828/2023;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti redatto il 24 luglio 2023 con verbale n. 23;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1 Commissione Consiliare il 24 luglio 2023;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi interessati, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art.49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visti gli articoli 20 e 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

**DELIBERA**

1. di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa e in base alle Relazioni di ciascun Dirigente competente *ratione materiae*, di cui agli allegati lettere A), B) depositati in atti e per l'effetto, sussistendo i requisiti di legittimità e finanziabilità ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva *ex lege*, per un importo complessivo di **euro 51.718,70**, come di seguito dettagliato:

| <b>Sentenza</b>                          | <b>Autorità giudiziaria</b> | <b>Indennità risarcitoria</b> | <b>IRAP</b> | <b>Contributi assistenziali e previdenziali</b> | <b>Spese legali</b> |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 828/2023 del<br>18.4.2023<br>- 16.6.2023 | Tribunale Lavoro<br>Torino  | 27.907,67                     | 2.372,15    | 7.445,77                                        | 13.993,11           |

2. di dare atto che, trattandosi di debito derivante da sentenza, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare la pronuncia ed avviene in ogni caso fatti salvi ed impregiudicati i diritti della Città metropolitana di Torino conseguenti all'eventuale riformulazione della sentenza oggetto di impugnazione;

3. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 51.718,70 trova copertura sulle somme prelevate dall'accantonamento a Fondo rischi effettuato con la DCM 24/2023 (allegato Relazione sulla gestione – avanzo accantonato A3 punto 70) e che con variazione di bilancio da approvarsi nella medesima seduta consiliare si prevede di applicare la somma in questione come segue:

- euro 27.907,67 per indennità risarcitoria
- euro 2,372,15 per Irap
- euro 7.445,77 per contributi assistenziali e previdenziali;
- euro 13.993,11 per spese legali oneri di legge compresi:

4. di demandare alle strutture competenti i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione;

5. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

(Segue l'illustrazione della Consigliera Delegata Greco per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).

**Il Vice Sindaco Metropolitano**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione.

**ATTO N. DEL\_CONS 34**

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 16

Votanti: 16

Favorevoli 14

(Cambursano - Cannati - Cera - Cagno - Costantino - Delmirani - Ghio - Giulivi - Greco - Guerrini - Mazza - Sicchiero - Suppo - Tragaioli)

Astenuti 2

(D'Agostino - Salvai)

**La delibera risulta approvata.**

~~~~~

Il Vice Sindaco Metropolitan, pone ai voti l'immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 16

Votanti: 16

Favorevoli 16

(Cambursano - Cannati - Cera - Cagno - Costantino - D'Agotino - Delmirani - Ghio - Giulivi - Greco - Guerrini - Mazza - Salvai - Sicchiero - Suppo - Tragaioli)

La delibera risulta immediatamente esecutiva.

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Giuseppe Formichella

Si esprime parere aggiuntivo favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Giuseppe Formichella

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE  
Enrico Miniotti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Giuseppe Formichella

IL VICESINDACO CONSIGLIERE  
DELEGATO METROPOLITANO  
Firmato digitalmente  
Jacopo Suppo

**Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino**

**Verbale n. 23 del 24/07/2023**

**Oggetto:** Proposta di deliberazione consiliare PDEL\_CONS n. 43/2023, avente ad oggetto: << **Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. a) D.L.gs 267/2000 e s.m.i. derivante da sentenza esecutiva**>>.

**Premesso che:**

La CMTO ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la proposta di deliberazione citata in oggetto, dalla quale risulta che:

- In relazione al ricorso R.G.L. n. 6509/2022 promosso da una ex dipendente della Città metropolitana di cat. "C", con il quale è stato impugnato avanti il Tribunale del Lavoro di Torino il licenziamento per giusta causa irrogato dall'Ente in data 29.3.2022 all'esito del procedimento disciplinare avviato a suo carico per ritenuto utilizzo improprio dei permessi di cui alla L. 104/1992 ed all'art. 42 D. lgs. 151/2001 nel periodo dal 3.4.2017 al 30.11.2021, il Tribunale di Torino – Sez. Lavoro, in data 18.4.2023 ha dato lettura del dispositivo della sentenza 828/2023 con il quale ha annullato il licenziamento a carico della ricorrente, condannando l'Amministrazione alla reintegrazione della medesima nel posto di lavoro, al pagamento di un'indennità risarcitoria dalla data del licenziamento all'effettivo reintegro nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo (il tutto per complessivi euro 37.725,59 come calcolato dalla Direzione Risorse Umane), oltre alla rifusione delle spese legali per euro 13.993,11, oneri di legge compresi;

- la sentenza è immediatamente esecutiva e pertanto costituisce un debito fuori bilancio per l'ente ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs 267/2000;

- il riconoscimento viene effettuato fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare la sentenza di cui sopra e con decreto del Sindaco metropolitano n. 211 del 30.6.2023 è stata autorizzata la proposizione di appello alla Corte d'Appello di Torino avverso la pronuncia in questione;

- il riconoscimento del debito non costituisce acquiescenza alla predetta pronuncia giudiziale ed è fatta salva ogni valutazione in ordine alla ricorrenza di eventuali responsabilità amministrativo contabili;

**Viste** le relazioni a firma dei dirigenti della struttura competente, depositate agli atti del provvedimento, concernenti la questione sottesa, il pronunciamento costituisce un debito fuori bilancio per l'ente ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), per il quale è necessario procedere a riconoscimento atteso che ai sensi dell'art. 431 c.p.c. le sentenze di condanna in favore del lavoratore *"sono provvisoriamente esecutive"*.



Trattandosi di controversia che poteva generare passività a carico dell'ente, nel Fondo rischi contenzioso è stato previsto apposito accantonamento approvato con la deliberazione del Consiglio metropolitano 24/2023 in data 24.5.2023 di approvazione del Rendiconto 2022 (allegato Relazione sulla gestione – avanzo accantonato A3 - punto 70).

Occorre pertanto provvedere a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio con riguardo alle somme oggetto di condanna per spese ammontanti a complessivi euro **51.718,70** che trovano adeguata copertura finanziaria sull'importo accantonato nel rendiconto 2022 relativamente al Fondo rischi contenzioso.

La Città metropolitana di Torino, prima di procedere alla liquidazione, deve quindi procedere al preventivo riconoscimento in Consiglio metropolitano del debito fuori bilancio (art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL) e solo successivamente liquidare il debito fuori bilancio riconosciuto.

### **Segnalato che:**

L'articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1, stabilisce che *“con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, ( ...) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (...)”*.

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri: **certezza**, cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; **liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione; **esigibilità**, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e non sia subordinato a condizione.

Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della spesa, mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità all'impugnazione (*Punto 97 e 102 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause della formazione delle partite debitorie.

Nel caso di **sentenze esecutive di condanna** il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla

tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo può comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente (*punti 101, 103 e 103 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

**Preso atto che:**

Il debito fuori bilancio di cui trattasi a carico della Città Metropolitana di Torino, di ammontare pari ad euro **51.718,70**, risulta presentare i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità.

**Visto:**

l'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, in base al quale il collegio dei revisori è tenuto a rilasciare pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

**Dato atto che:**

Risulta acquisito il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto dal dirigente responsabile interessato, nonché il parere di regolarità contabile reso dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000.

**Tutto ciò premesso:**

**Il Collegio dei revisori dei conti**

1) **Esprime** parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad euro **51.718,70** di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. PDEL\_CONS 43/2023, avente ad oggetto il Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/200 e s.m.i., derivante da sentenza esecutiva.

2) **Segnala** l'obbligo di trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito di cui trattasi alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.

Letto, confermato, sottoscritto

**Il collegio dei revisori**

A. Perrone, presidente

P. Capretti, componente

R. Nuzio Guercio, componente